



MOD. A P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18ter

Roma, 2 ottobre 2017

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI</u> <u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

OGGETTO: Chiarimenti in materia pensionistica e previdenziale.

Premessa

Con la presente Circolare si vuole fornire uno strumento utile agli operatori di settore al fine di instaurare, da un lato, un corretto procedimento pensionistico, dall'altro di consentire, attraverso una opportuna divulgazione del contenuto, una adeguata informazione al personale della Polizia di Stato.

Com'è noto la gran parte delle informazioni qui contenute sono state portate a conoscenza in occasione delle intervenute modifiche normative alle norme pensionistiche che si sono succedute nel tempo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

L'ottica che si intende perseguire con tale strumento è pertanto quello di raccogliere in un unico documento le principali informazioni che possano meglio far comprendere al personale della Polizia di Stato quali adempimenti si rendano necessari porre in atto per un corretto instaurarsi del procedimento pensionistico nonché ogni elemento utile riguardo gli istituti pensionistici che incidono sul trattamento di quiescenza.

Nel corso degli anni 2010 e 2011 sono state emanate norme, intese alla stabilizzazione dei conti pubblici che hanno inciso in diversa misura sulle modalità di accesso al trattamento pensionistico. Questa Direzione Centrale ha emanato al riguardo le circolari esplicative:

Circolare n. 333/H/G47 del 22/11/2010

Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010

"Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia pensionistica."

Circolare n. 333/H/G49 del 26/07/2011

"Legge 15 luglio 2011, n. 111 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici. Art. 18."

Circolare n. 333/H/G49 del 21/11/2011

"Legge 14 settembre 2011, n. 148 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo."

Circolare n. 333/H/G49 del 11/01/2012

"Decreto legge del 6 Dicembre 2011, n. 201 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici."

Circolare n. 333/H/G49 del 10/01/2013

"Adeguamento a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Messaggio INPS n. 545/2013 del 10/01/2013".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Circolare n. 333/H/G49 del 20/03/2015

"Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2016-Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza ".

Circolare n. 333/H/G55 del 20/04/2015

"Legge di stabilità 2015 -Disposizioni in materia pensionistica".

Dopo aver indicato le circolari con le quali sono state illustrate le novità legislative che hanno inciso, tra l'altro, sulle modalità di conseguimento del diritto e dell'accesso alla pensione, si illustrano i criteri in ordine al conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità.

DIRITTO E ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

A) PENSIONI DI ANZIANITA'

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pensione di anzianità.

ANNO	Acquisizione diritto REQUISITI	Accesso al trattamento FINESTRA. MOBILE
2017	40 anni anzianità contributiva utile + 7 mesi	15 mesi
2018	40 anni anzianità contributiva utile + 7 mesi	15 mesi
2017	57anni + 7mesi e 35 anni anzianità contributiva utile	12 mesi
2018	57anni + 7mesi e 35 anni anzianità contributiva utile	12 mesi
2017	53anni + 7 e max anzianità al 31/12/2011	12mesi
2018	53anni + 7 e max anzianità al 31/12/2011	12mesi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Le novità del nuovo sistema di calcolo pro-quota (contributivo dal 1° gennaio 2012)

Si rappresenta che l'articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell'articolo 24 della citata legge 214/2011 e quindi il Personale della Polizia di Stato.

Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.

Di converso il requisito dell'età anagrafica dei 53 anni potrà essere raggiunto anche in data successiva al 31/12/2011

Per completezza di informazione si ritiene utile riportare quanto indicato nella circolare del 07/12/2010 in ordine al parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che, chiamato ad esprimersi sulla problematica in specie, ha avuto modo di precisare che durante il periodo dei dodici mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione, i dipendenti *"possono permanere regolarmente in servizio, in quanto non può esservi soluzione di continuità tra stipendio e pensione e ciò al fine di garantire un'adequata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione"*.

Pertanto, gli interessati, per evitare soluzione di continuità tra lo stipendio e la pensione, dovranno chiedere di permanere in servizio dalla data di acquisizione del diritto alla data di esaurimento della c.d. "finestra mobile", ovvero fino alla data di accesso all'assegno di pensione.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di collocamento a riposo si rimanda alla lettura della Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010.

ESEMPI

requisito maturato nel 2016

<u>40 anni e 7 mesi anz.</u> <u>Contrib</u>	<u>Diritto pensione</u>	<u>Finestra mobile</u>	<u>Decor. Effettiva assegno</u>
<u>15/07/2016</u>	<u>15/07/2016</u>	<u>15/10/2017 (+15 mesi)</u>	<u>15/10/2017</u>

Esempio 2017 57 e 7 mesi e 35 anni

<u>57 anni e 7 mesi e 35</u> <u>anni</u>	<u>Diritto pensione</u>	<u>Finestra mobile</u>	<u>Decor. Effettiva assegno.</u>
<u>05/03/2017</u>	<u>05/03/2017</u>	<u>05/03/2018 (+12 mesi)</u>	<u>05/03/2018</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si precisa, infine, che nel caso di cessazione per dimissioni, la domanda per la prestazione pensionistica da presentarsi all'INPS on line, secondo le modalità illustrate successivamente, dovrà essere preceduta dalla domanda di dimissioni dal servizio, ai sensi dell'articolo 124 del T.U. 3/1957, da presentarsi, tramite l'Ufficio di appartenenza alla Prefettura della sede di servizio o, per il personale Dirigente e Direttivo, al Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori di questa Direzione Centrale.

B)PENSIONI DI VECCHIALA

Come già precisato nella Circolare n. 333H/G49 del 10 gennaio 2013 "il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione".

I limiti di età previsti dal D.Lvo. 334/200 sono i seguenti:

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Qualifiche Inferiori 60 anni

Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, e "sono esauriti" gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Di converso, "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e non abbia, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi dal 2016 + 1 anno per la c.d. finestra mobile.

ANNO	REQUISITI	FINESTRA. MOBILE
2017	60/63/65 +7mesi	12 mesi
2018	60/63/65 +7mesi	12 mesi

Pertanto, in mancanza dei requisiti dell'anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- limiti ordinamentali + 7 mesi + finestra mobile
- pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Decorrenza del trattamento pensionistico

Anche per la pensione di vecchiaia valgono le stesse riflessioni operate per la pensione di anzianità in ordine all'applicazione del differimento di 12 mesi qualora i dipendenti non abbiano già maturato alla data di conseguimento dei limiti di età i requisiti previsti e sopra illustrati per la pensione di anzianità.

ESEMPI

1) disapplicazione degli incrementi della speranza di vita

- A. Al limite di età, maturati i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) ed esaurita la finestra mobile = cessazione ai limiti ordinamentali.

Esempio:

35 anni al 1/8/2016 + finestra mobile = 1/8/2017

limiti di età 1/9/2017

COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/09/2017

- B. Al limite di età, maturati i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) e non ancora esaurita la finestra mobile = cessazione per limite di età all'esaurimento della finestra mobile sull'anzianità.

Esempio:

35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio)

al 15/11/2016 + finestra mobile 15/11/2017

limiti di età 1/9/2017

COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 16/11/2017.

In questi due casi, come previsto dal messaggio 545/2013 INPS sui limiti di età non opera l'incremento di 7 mesi per l'adeguamento della speranza di vita

2) applicazione degli incrementi della speranza di vita

- A. Al limite di età

maturati 30 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) = cessazione ai limiti ordinamentali aumentato di 7 mesi speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile.

Esempio:

limiti di età 1/4/2017, con 30 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio)

COLLOCAMENTO A RIPOSO al 1/4/2017 + 7 mesi +12 mesi = DAL 1/11/2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

B. Al limite di età, non sono stati maturati ancora i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) ma vengono maturati successivamente = cessazione per limite di età avverrà al conseguimento del primo tra i requisiti di accesso alla pensione tra:

Limite ordinamentale + 7 mesi di speranza di vita + 12 mesi e requisito per il diritto alla pensione di anzianità + finestra mobile.

Esempio

limite età 1/4/2017 + 7 mesi + 12 mesi = 1/11/2018

35 anni 1/5/017 + 12 mesi = 1/5/2018

COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 2/5/2018

C) PENSIONE PER INFERMITA'

E' la prestazione che spetta ai dipendenti della Polizia di Stato dispensati dal servizio per infermità, dipendenti o meno da causa di servizio che li rendano inidonei al servizio

Il requisito contributivo richiesto è di almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 anni di servizio effettivo (articolo 52 del T.U.1092/1973 e art. 1 comma 32 della legge 335/1995).

La decorrenza del pagamento della pensione è il giorno successivo alla data di dispensa dal servizio

D) PENSIONE DI INABILITA' - ART. 2 COMMA 12 LEGGE 335/1995. D.M. 187/1997.

La pensione diretta di inabilità, erogata a domanda, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, per infermità che non dipenda però da causa di servizio.

REQUISITI

- Avere almeno un'anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
- Risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio.
- Riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata con verbale dalla competente Commissione Medico Ospedaliera.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

MISURA

Nella circolare n. 37/2012 l' INPS prevede che: " la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995)."

Per la richiesta della pensione di inabilità prevista dalla legge 335/1995 si rimanda alla circolare di questa Direzione Centrale n. 333H/N18 del 22 luglio 1998.

Il dipendente dovrà presentare domanda per la richiesta della pensione di inabilità prevista dalla legge 335/1995, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza alla Prefettura della sede di servizio, unendo la specifica certificazione medica prevista dal DM187/1997 (articolo 3).

La Questura o Reparto di appartenenza provvederà ad interessare la competente Commissione Medico Ospedaliera per l'emissione del prescritto giudizio medico legale.

Come detto si rimanda alla circolare del 22 luglio 1998 in ordine alle competenze per la risoluzione del rapporto di lavoro.

E) PENSIONE INDIRECTA

Hanno diritto alla pensione indiretta, i superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto in attività secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d'età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore.

E' inoltre necessario che il dipendente della Polizia di Stato abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva o 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dipendente fino a quando perdurano le condizioni soggettive richieste dalla legge per acquisire il diritto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

MISURA:

La pensione è costituita da una quota percentuale dell'importo del trattamento diretto spettante al dante causa, correlata al nucleo dei superstiti.

Quote percentuali - articolo 1 punto 41 della legge 335/1995. -

Coniuge	60%
Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano)	80%
Coniuge con due o più orfani (60% coniuge, 40% orfani)	100%
Orfano solo	70%
Due orfani	80%
Tre o più orfani	100%
Genitori	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (fino a sei)	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (da sette in poi)	100%

CUMULO DELLA PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ CON ALTRI REDDITI

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti o delle pensioni indirette sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l'anno 2017.

	Riduzione	% Pensione
Fino a € 19.573,71	Nessuna	
oltre € 19.573,71 e fino a € 26.098,28	25%	75%
oltre € 26.098,28 e fino a € 32.622,85	40%	60%
oltre € 32.622,85	50%	50%

COME SI OTTENGONO LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'INPS, sin con la circolare 131/2012, ha previsto l'invio telematico delle domande per ottenere le prestazioni pensionistiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

L'invio telematico è possibile utilizzando;

- Il Pin on Line- Pin Dispositivo
- Contact Center Integrato – n. 803164;
- Patronato

Di seguito alle direttive dell'INPS, questa Direzione Centrale ha diramato le sotto elencate circolari con le quali ha illustrato le indicazioni dell'INPS in ordine alle modalità di invio delle richieste:

n. 333/H/N18 ter	del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter	del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter	del 27 marzo 2013
n. 333/H/N18 ter	dell'11 aprile 2013
n. 333/H/N18 ter	del 6 maggio 2013

A puri scopi agevolativi si fornisce il seguente iter per richiedere la pensione Ordinaria e la pensione Privilegiata.

Qualora si intendesse produrre le richieste di prestazioni pensionistiche avvalendosi del proprio pin dispositivo, attraverso L'Home Page dell'INPS- tutti i servizi-G- Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati- inserire i dati del codice fiscale e del proprio pin **dispositivo** e seguire le indicazioni per la prestazione richiesta.

I dipendenti, prossimi al pensionamento, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall'Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l'adesione al Fondo credito evidenziando la loro scelta all'apposito campo, direttamente nel modulo di richiesta di pensione ordinaria.

In particolare per la pensione di vecchiaia e di anzianità, per le quali è possibile individuare con congruo anticipo la data di cessazione, copia della predetta domanda (che si ottiene direttamente dal sito INPS provvedendo a stampare la domanda compilata e inviata all'INPS) dovrà essere trasmessa, tramite l'Ufficio di appartenenza, alla Prefettura – U.T.G. competente, almeno cinque mesi prima della data di cessazione.

Si ritiene opportuno precisare che nell'ipotesi di richiesta di pensione privilegiata sarà necessario richiedere PENSIONE DI INABILITA' e proseguire con le indicazioni richieste, tra le quali le infermità per le quali si intende richiedere la pensione privilegiata.

In relazione a quest'ultimo istituto, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare 333H/N18TER del 24/11/2015, con la quale sono stati illustrati i " *Nuovi adempimenti relativi*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

alla fase istruttoria della pensione privilegiata del personale della Polizia di Stato. Messaggio INPS 7115 del 23/11/2015.

In sintesi per le domande di pensione privilegiata presentate dal 23/11/2015, l'istruttoria delle medesime sarà a cura del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, al quale quindi andrà inoltrata copia della richiesta inviata in via telematica all'INPS.

ISTITUTI PARTICOLARI

a) **Maggiorazione dei servizi**

L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale della Polizia di Stato:

- **articoli 19, 20 e 21 del DPR n.1092/1973** concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- **articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977**, servizio di istituto;

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Pertanto il personale destinatario del sistema contributivo pro quota (dal 01/01/2012) avrà valorizzate le maggiorazioni di servizio sulla quota retributiva al 31/12/2011.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto – nei limiti di 5 anni- mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione e non della misura



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

b) i sei scatti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 165/1997

In virtù dell'articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato

Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sull'ultimo stipendio c.d. "parametrato", sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull'ultimo stipendio, con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge n. 312/80.

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla base pensionabile", l'importo corrispondente al beneficio- rapportato all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio - è aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.

Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio, ovvero della base di calcolo.

Per coloro i quali sono destinatari del sistema contributivo pro quota, dall'1/1/2012, tale modalità di calcolo opera da detta data.

L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Per il personale destinatario del sistema misto o contributivo pro rata rimane ferma, comunque, la valorizzazione del beneficio dei sei scatti per la quota retributiva con le modalità illustrate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

c) meccanismo di incremento della base pensionabile); (c.d. moltiplicatore)

Art. 3. D.Lvo. 165/97 comma 7

“7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. “

La norma, introdotta originariamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, non destinatario dell'ausiliaria e in possesso di una anzianità al 31/12/1995, inferiore ai 18 anni, diventa applicabile anche per coloro che, precedentemente destinatari del sistema retributivo, dal 01/01/2012 (con il pro-quota) entrano nel sistema misto.

A tal riguardo si richiamano le indicazioni fornite con le circolari del 30/09/2013 e 20/11/2013.

LE NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DEL TFS/TFR IMPORTI

La legge di stabilità, per il 2014, ha previsto modifiche agli importi di pagamento della buonuscita, per i quali era già previsto il pagamento in tranches

In particolare, i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 484, della legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

- in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro) ma inferiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre tale limite era di 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 l'importo doveva superare i 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

MOTIVO I CESSAZIONE	TERMINI DI PAGAMENTO
Decesso	105 giorni
Inabilità	105 giorni
Limiti di età	12 mesi
Ridotto in	<u>105 giorni dalla cessazione se:</u> 1) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011 2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011 <u>In 6 mesi dalla cessazione se:</u> 1) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati al 31/12/2013 2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2013 (dal 01/01/2013 + 3 mesi) 3) 53 anni e 3 mesi di età (fino al 31/12/2013) e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 31/12/2011
Dimissioni /Destituzione	24 mesi

Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati che incidono sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale amministrato si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti del contenuto della presente.

IL DIRETTORE CENTRALE

Papa